

D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655

Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi)

Capo III

Fabbricazione, uso e smercio delle carte-valori postali

212. *Variazione dei tipi di carte-valori.*

Salva la disposizione dell'art. 213 del presente regolamento, l'istituzione, la soppressione e le modificazioni dei tipi e specie delle carte valori postali sono disposte con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 32 del codice postale.

213. *Carte-valori commemorative o celebrative.*

L'emissione di carte-valori postali per commemorare personaggi o celebrare avvenimenti di particolare importanza è autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri: i valori e le caratteristiche sono determinati con le modalità fissate dal secondo comma dell'art. 32 del codice postale.

La emissione è attuata a cura esclusiva dello Stato, senza ingerenza di eventuali promotori della emissione.

È vietata qualsiasi cessione gratuita di cartevalori postali a favore di promotori anche dopo che ne sia cessata la validità.

214. *Cessazione della validità di carte-valori. Cambio.*

Nel caso di soppressione o di modificazione di carte-valori, sono fissati i termini entro i quali saranno rispettivamente ammessi l'uso da parte del pubblico ed il cambio.

Quando concorrano particolari ragioni, l'Amministrazione ha facoltà di disporre l'immediata cessazione dell'uso, stabilendo un periodo di tempo entro il quale è ammesso il cambio.

Non sono ammessi la restituzione delle carte-valori verso rimborso del prezzo ed il cambio delle carte-valori medesime sciupate o traforate.

215. Smercio delle carte-valori.

La vendita delle carte-valori postali è fatta indistintamente da tutti gli uffici postali. La rivendita è fatta dagli spacciatori di generi di monopolio, secondo le norme legislative vigenti, ma può anche essere affidata ad altri, mediante autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Amministrazione stessa ha facoltà di far visitare le rivendite da propri agenti, per accertare che siano sufficientemente provviste di carte-valori postali.

Le autorizzazioni possono essere revocate.

È vietato ai venditori e rivenditori di carte-valori postali di venderle o di rivenderle a prezzi diversi da quelli nominali o in uno stato diverso da quello in cui sono fornite dall'Amministrazione e di farne acquisto, non solo da privati, ma anche da qualsiasi ufficio postale che non sia quello designato dall'Amministrazione.

I rivenditori ricevono un aggio, la cui misura viene determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.

I rivenditori debbono pagare anticipatamente l'importo delle carte-valori che ritirano.

216. Carte-valori traforate. Francobolli macchiati o formati di più parti.

Le carte-valori si vendono non bollate e debbono essere adoperate nello stato in cui sono fornite dall'Amministrazione.

I francobolli possono essere traforati in modo che la traforatura riproduca le iniziali del nome e del cognome dei mittenti o determinate cifre: la parte traforata non deve, però, superare in grandezza il terzo della superficie, dei francobolli stessi.

Non sono ammessi francobolli macchiati o mancanti di qualche parte che superi un decimo della loro superficie.

Salve le eventuali sanzioni penali, non sono ammessi francobolli formati da più parti, o sui quali sia stato steso uno strato di qualsiasi materia.

217. *Carte-valori già adoperate, alterate o supposte false.*

Le corrispondenze di francatura facoltativa sulle quali fossero applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o già adoperati, od altrimenti non ammissibili, hanno corso non tenendosi conto dei francobolli stessi, salvo il diritto dei destinatari di chiedere il rimborso delle tasse pagate quando tali francobolli siano riconosciuti validi.

Le corrispondenze ordinarie di francatura obbligatoria, sulle quali fossero stati applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o già adoperati od altrimenti non ammissibili, sono spedite subito alla direzione provinciale p.t. che, a seconda dei casi, le rimette in corso, le toglie definitivamente di corso o le invia alla autorità giudiziaria.

Qualora si tratti di francobolli supposti falsi o alterati o di francobolli autentici sottoposti a qualsiasi operazione diretta, sia pure con la riunione di più parti staccate, a togliere da essi le tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali sono applicati debbono, a richiesta, consegnare le rispettive buste o fasce agli uffici postali di destinazione e, nel caso di oggetti senza buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne per iscritto i mittenti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme penali. Le cartoline debbono essere consegnate intere.

Agli stessi obblighi sono soggetti i mittenti di corrispondenze raccomandate od assicurate che apparissero, all'atto della impostazione, munite di francobolli falsi od alterati nei modi indicati dal comma precedente.

Se i destinatari o i mittenti ricusano di ottemperare a tali prescrizioni gli oggetti anzidetti sono spediti intatti alla direzione provinciale p.t. che, dopo averli esaminati, o li rimette in corso o li invia all'autorità giudiziaria.

Anche i bollettini ed i francobolli per pacchi, sospetti di falso, di alterazione o di precedente uso, sono trasmessi dagli uffici alla direzione provinciale p.t. per le determinazioni di competenza; gli esibitori sono tenuti a consegnarli dietro richiesta degli uffici stessi.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle impronte di macchine affrancatrici.

218. *Carte-valori non valide.*

Non sono valide, agli effetti della francatura, le carte-valori postali dichiarate fuori corso, quelle di altre amministrazioni e quelle che fossero già state utilizzate per altra francatura, salvo, in questa ultima circostanza, l'eventuale applicazione delle norme penali nei casi previsti dall'articolo precedente.

I francobolli impressi sulle cartoline e sui biglietti postali non sono validi per altri usi.

I francobolli emessi per il pagamento di tasse relative a prestazioni speciali sono validi esclusivamente per le prestazioni medesime.
